



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 01/07/2024

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ENRICO GIUSEPPE RICCIARDELLI A SVOLGERE ULTERIORE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BROSSASCO (CN) DAL 01/08/2024 AL 31/12/2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **uno**, del mese di **luglio**, alle ore **17:00**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PETTITI Giampiero	Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
OLIVERO Simona	Assessore	X	
LOVERA Laura Annunziata	Assessore	X	
FRANCO Luca	Assessore	X	
Totale		5	0

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PETTITI Giampiero** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone che "*comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- che l'art. 92 - comma 1 - del D. Lgs 267/2000 prevede che "*gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*".
- che l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 prevede che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- che il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^a, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, precisa, tra l'altro, che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
- che la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - ha recepito l'interpretazione suddetta;
- che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/2008 -, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- che le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., stabiliscono che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali" ed in particolare il comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- che il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09/04/2024 il dipendente Ricciardelli Enrico Giuseppe è stato autorizzato a svolgere attività di collaborazione a favore del Comune di Brossasco fino al 30/06/2024;

DATO ATTO che il Comune di Brossasco, al fine di continuare a garantire il miglior funzionamento del proprio Ufficio Tecnico e l'elaborazione delle pratiche dei progetti del PNRR, ha manifestato al Comune di Verzuolo, con nota acclarata a prot. n. 9536 del 01/07/2024, di voler proseguire il proprio rapporto di collaborazione con il dipendente geom. Enrico Giuseppe RICCIARDELLI, prorogando la collaborazione dal 01/08/2024 fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO che questo Ente ritiene di aderire alla richiesta nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, autorizzando ulteriore collaborazione del dipendente geom. Enrico G. Ricciardelli a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Brossasco;

EVIDENZIATO che l'attività che il dipendente di cui trattasi svolgerà presso il Comune di Brossasco dovrà essere svolta al di fuori dall'ordinario orario di servizio senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione e che in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Brossasco dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di Verzuolo, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione concessa;

RAVVISATA la propria competenza;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il dipendente Enrico G. RICCIARDELLI a prestare ulteriore attività di collaborazione a favore del Comune di Brossasco, dal 01/08/2024 e fino al 31/12/2024;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 53;
- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti CCNL di comparto;

ACQUISITO il parere favorevole, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo, come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

1. Di richiamare quanto sopra parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di autorizzare, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Geom. Enrico Giuseppe RICCIARDELLI – inquadrato nel profilo di “Funzionario Tecnico Amministrativo” - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a prestare ulteriore attività di collaborazione, in

favore del Comune di Brossasco (CN), secondo le modalità previste dalla normativa di settore fino a disdetta scritta da parte di uno dei tre soggetti (Comune di Brossasco, Comune di Verzuolo, Geom. Ricciardelli) dal 01/08/2024 al 31/12/2024;

3. Di dare atto che:

- non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
- il dipendente interessato presterà servizio presso il Comune di Brossasco ai sensi della normativa richiamata e altre attinenti ed affini fino a disdetta scritta dell'incarico da parte di uno dei tre soggetti coinvolti;
- l'attività che il dipendente svolgerà presso il Comune di Brossasco, dovrà essere prestata fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore settimanali secondo l'orario da concordarsi con il Responsabile dell'Area Tecnica) e che in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente in questo Comune, restando salva la facoltà del Comune di Verzuolo di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione concessa;
- gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Brossasco saranno a totale carico del Comune stesso nelle modalità previste dalla normativa in specie;
- Il Comune di Brossasco ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/01, dovrà comunicare all'Ufficio Personale del Comune di Verzuolo i compensi annuali erogati per il detto incarico al dipendente Enrico Giuseppe Ricciardelli, affinché questa Amministrazione possa assolvere all'obbligo previsto dall'art. 53, comma 12, del D. Lgs n. 165/2001;

4. Di trasmettere copia della presente al Comune di Brossasco, per gli adempimenti di competenza, al dipendente interessato che riveste anche qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica, e inserirne copia nel fascicolo personale dell'interessato.

INDI

Con separata votazione, unanime, favorevole palesamente espressa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PETTITI Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa